

STATUTO

“Fondazione Etica Vivente ETS”

Art. 1 - Costituzione e durata

1.1. È costituita, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore (d’ora in poi, “CTS”), la Fondazione denominata “Fondazione Etica Vivente ETS” (d’ora in poi, “Fondazione”). L'acronimo ETS fa parte della denominazione solo quando e fino a quando la fondazione sarà iscritta al RUNTS quale Ente del Terzo Settore.

1.2. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (d’ora in poi, “RUNTS”) negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Sede

2.1. La Fondazione ha sede nel comune di Città della Pieve all’indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo, la prima volta dai fondatori.

2.2. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non necessita di modifica statutaria.

2.3. Con deliberazione del Consiglio Direttivo la Fondazione potrà istituire sedi secondarie e uffici di rappresentanza sia in Italia che all’estero.

Art. 3 - Radici e Scopi

3.1. La Fondazione ispira la propria attività ai valori dell’Insegnamento dell’Agni Yoga, di cui l’Etica Vivente rappresenta l’applicazione, alla visione del mondo espressa dall’Insegnamento trasmesso attraverso Alice A. Bailey, ai principi della Meditazione Creativa secondo le Leggi e i Principi della Nuova Era e alla Psicosintesi, così come presentati da Roberto Assagioli e dai suoi Ispiratori. La Fondazione racchiude, preserva e tutela il patrimonio di valori e di principi della Comunità di Etica Vivente di Città della Pieve, nata nel 1981 per volontà di Sergio Bartoli, e di tutti gli enti che compongono il sistema Comunità di Etica Vivente e, in particolare: l’Associazione Comunità di Etica Vivente di Città della Pieve, l’Associazione Società Italiana di Agni Yoga e l’Associazione Bandiera della Pace, (d’ora in poi, “Sistema CEV”).

3.2. La Fondazione, aconfessionale e apolitica, persegue, senza scopo di lucro, i seguenti scopi e finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale:

- promuovere, gestire e sviluppare un centro di ricerca e sperimentazione per l’evoluzione della coscienza umana e del progresso di gruppo;

- promuovere l'espansione della coscienza individuale e di gruppo, la diffusione di un nuovo pensiero e la realizzazione di modelli di vita coerenti;
- orientare le iniziative e le attività allo sviluppo creativo di tre aspetti basilari della vita: Studio, Meditazione e Servizio;
- contribuire allo sviluppo di una Nuova Cultura e di una Nuova Civiltà, basate sull'affermazione dei valori fondamentali di Bellezza, Verità e Giustizia;
- promuovere un sistema di vita comunitaria mediante i modelli della Psicosintesi, tendente ad armonizzare tutti gli aspetti della persona umana e a svilupparne le componenti transpersonali;
- sviluppare retti rapporti con la natura, i suoi regni e ritmi, per migliorare l'integrazione reciproca e la rigenerazione di tutto ciò che vive;
- promuovere la partecipazione attiva ad una rete nazionale e internazionale di gruppi, comunità e associazioni affini, configurandosi come Comunità intenzionale bio-psico-spirituale.

3.3. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d), CTS;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. i), CTS;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. k), CTS;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. e), CTS;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate e delle attività di interesse generale esercitate dalla Fondazione, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. u), CTS;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. v), CTS;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. w), CTS;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 l. 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. s), CTS.

Art. 4 - Attività

Più in particolare, la Fondazione, agendo in proprio ovvero stabilendo ogni opportuna forma di collegamento, partecipazione e cooperazione con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per il raggiungimento dei propri scopi e nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 3.3, potrà svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- a) organizzare, promuovere ed erogare attività culturali, artistiche, educative, formative e ricreative;
- b) organizzare e svolgere corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione, di perfezionamento ed aggiornamento sulle tematiche proprie della Fondazione;
- c) promuovere dibattiti, tavole rotonde, convegni, studi, eventi, itinerari culturali, pubblicazioni, concorsi e quant'altro si renda necessario al fine del raggiungimento dei propri scopi;
- d) promuovere eventi, conferenze, ed elaborare materiale editoriale ed informativo, di carattere cartaceo, digitale o multimediale;
- e) promuovere e realizzare momenti conviviali ed educativi, laboratori manuali e creativi per adulti, ragazzi e bambini, anche al fine di favorire la socializzazione e superamento di condizioni di solitudine e di disagio;
- f) promuovere il volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, cooperazione e cittadinanza;
- g) promuovere iniziative e progetti per il sostegno e la socializzazione delle persone diversamente abili, degli anziani e dei bambini;
- h) promuovere e sostenere le iniziative di associazioni, imprese e villaggi residenziali che si riconoscano idealmente negli stessi principi;
- i) promuovere, organizzare e gestire attività di turismo culturale e sociale, per l'arricchimento dello spirito e del bagaglio culturale;
- j) valorizzare le attrattive naturalistiche, artistiche, storiche, culturali ed ambientali, in Italia e nel mondo;
- k) collaborare con enti, istituzioni, associazioni, scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, per la promozione e la valorizzazione delle finalità della Fondazione;
- l) partecipare o concorrere alla costituzione di enti, società, anche di capitali, start-up e reti d'impresa, strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione e che ispirino la propria attività agli stessi valori e principi della Fondazione.

Art. 5 - Attività diverse

La Fondazione potrà compiere, nei modi e nei limiti previsti dalla legge, le attività diverse ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dei propri scopi, a

condizione che esse siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e quindi nella normativa di attuazione, attualmente D.M. 19/05/2021 n. 107.

Art. 6 - Raccolta fondi

Per il finanziamento delle attività la Fondazione può promuovere raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, in Italia e all'estero, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle Linee Guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi, "MLPS"), attualmente D.M. 09/06/2022.

Art. 7 - Trattamento economico e normativo dei lavoratori

La Fondazione garantisce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e assicura il rispetto dei parametri fissati dalla legge in relazione alla differenza retributiva tra lavoratori dipendenti.

La Fondazione dà conto del rispetto di tali parametri nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

Art. 8 - Lavoro volontario

8.1. Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari anche aderenti agli altri enti del Sistema CEV.

8.2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari delle attività della Fondazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono, in ogni caso, vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché: (1) non superino gli importi stabiliti dalla legge e (2) il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art. 9 - Sostenitori

9.1. Possono assumere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, condividendo gli scopi della Fondazione, ne sostengano le attività mediante contributi, con le modalità e nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

9.2 Per l'acquisto della qualità di Sostenitore è richiesta la domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo nella quale il richiedente dichiara di condividere gli scopi della Fondazione. La decisione sull'attribuzione della qualità di Sostenitore spetta al Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. L'attribuzione della qualifica di Sostenitore è comunicata al richiedente ed è successivamente annotata nell'apposito registro dei Sostenitori.

9.3. La Fondazione può definire diverse categorie di Sostenitori sulla base del contributo versato a sostegno delle attività della Fondazione.

9.4. I Sostenitori ricevono informazioni sull'andamento della Fondazione con cadenza annuale.

9.5. La qualità di Sostenitore si perde automaticamente in caso di morosità prolungata per un periodo definito dal Consiglio Direttivo nel versamento del contributo annuale o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione.

Art. 10 - Patrimonio e fondo di gestione

10.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso delle attività attribuite in sede di costituzione o anche successivamente. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), costituito dai conferimenti in denaro effettuati dai fondatori in sede di costituzione.

10.2. Nella misura in cui siano destinati a incremento del patrimonio dal Consiglio Direttivo, rientrano, altresì, nel patrimonio della Fondazione:

- a) i beni mobili e immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché donazioni, eredità e legati e contributi a ogni altro titolo corrisposti da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
- b) utili e avanzi di gestione, anche nelle forme di fondi e riserve.

10.3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento degli scopi di cui all'art. 3 del presente statuto.

10.4. Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione dispone di un fondo di gestione, al quale sono destinate le rendite del patrimonio, i contributi pubblici o privati, nonché ogni altro ricavo non espressamente destinato al patrimonio dal Consiglio Direttivo.

10.5. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione medesima.

Art. 11 - Assenza di scopo di lucro

In conformità alle previsioni del CTS e salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, o altri soggetti a cui la Fondazione sia riferibile, nonché a lavoratori, collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione e ciò anche in ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Art. 12 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e il bilancio di esercizio consuntivo, redatto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del CTS, in conformità alla modulistica definita dal MLPS, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio di esercizio consuntivo è depositato nel RUNTS entro i termini di legge.

Art. 13 - Bilancio sociale

Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, la Fondazione redige, deposita presso il RUNTS e pubblica nel proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale è redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del MLPS.

Art. 14 - Libri obbligatori

Oltre alle scritture di cui agli artt. 12 e 13, la Fondazione tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- d) il registro dei Sostenitori;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di ogni altro organo previsto dal presente statuto.

Art. 15 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) il Segretario Tesoriere;
- d) il Gruppo Nucleo;
- e) l'Organo di Controllo.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

16.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 membri (nove), nominati dal Gruppo Nucleo, la prima volta dai fondatori. La delibera di nomina determina il numero di componenti del Consiglio Direttivo.

16.2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 6 (sei) esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio inerente alla loro carica e possono essere rieletti. Oltre che per la scadenza del termine, cessano per morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia, raggiungimento del limite di età secondo quanto previsto dal regolamento di cui al successivo art. 16.6 o revoca da parte del Gruppo Nucleo.

16.3. Nel caso di vacanza dalla carica di consigliere per ragioni diverse dalla scadenza del termine, il Presidente o, in mancanza, il Presidente dell'Organo di Controllo, convoca il Consiglio Direttivo affinché proceda alla sostituzione del consigliere decaduto mediante cooptazione. Il sostituto così nominato resta in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il consigliere sostituito.

16.4. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio Direttivo decade. Il Gruppo Nucleo si riunisce entro cinque giorni per provvedere alla nomina dell'intero Consiglio Direttivo.

16.5. Ai membri del Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c.

16.6. Non possono essere nominati consiglieri, e se nominati decadono, coloro che risultano privi dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e ogni altro requisito previsti da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

17.1. Il Consiglio Direttivo ha competenza generale per ogni attività di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed esercita ogni altro potere previsto dal presente statuto, se non attribuito ad altri organi. Il Consiglio Direttivo può delegare proprie competenze a uno o più consiglieri. Il Consiglio Direttivo può sempre impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

17.2. Non possono essere delegate:

- a) l'approvazione dei piani strategici e finanziari della Fondazione, nonché degli altri atti di programmazione e indirizzo qualora adottati;
- b) l'approvazione del bilancio economico di previsione e del bilancio di esercizio;
- c) l'approvazione del bilancio sociale, qualora adottato;
- d) l'approvazione del programma annuale o pluriennale delle attività;
- e) l'accettazione di donazioni, eredità o legati;
- f) fermo quanto previsto dall'art. 22.8, l'acquisto e la cessione di immobili o diritti reali, nonché, più in generale, qualunque operazione avente ad oggetto beni immobili o diritti reali, la costituzione o la partecipazione in società, consorzi, associazioni o fondazioni;

- g) l'individuazione delle attività diverse di cui all'art. 5 del presente statuto;
- h) l'approvazione dei regolamenti della Fondazione, salvo non diversamente previsto;
- i) le decisioni in ordine alla ricostituzione del patrimonio di cui all'art. 22, co. 5, CTS;
- j) fermo quanto previsto dall'art. 25, le decisioni in ordine alle modifiche al presente statuto, all'accertamento dell'estinzione ed alla perdita volontaria della qualifica di Ente del Terzo settore, nonché le decisioni in merito a eventuali operazioni straordinarie.

Art. 18 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

18.1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente almeno una volta al mese e, in ogni caso, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. La convocazione deve essere scritta, deve riportare l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno, e deve essere recapitata ai componenti mediante mezzi idonei ad attestarne l'avvenuta ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere recapitata con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione. In assenza di convocazione, la riunione si intende validamente costituita con la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

18.2. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e dei votanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario della riunione.

18.3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

18.4. Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Ad eccezione delle delibere di cui al successivo art. 25, le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Su richiesta del Presidente possono partecipare, senza diritto di voto, esperti esterni alla Fondazione.

18.5. Il Presidente sovrintende la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e la loro trascrizione su di un apposito libro.

18.6. La carica di componente del Consiglio Direttivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

18.7. Ulteriori norme sul funzionamento del Consiglio Direttivo possono essere adottate dal Consiglio medesimo mediante apposito regolamento.

Art. 19 - Presidente

19.1. Il Presidente è nominato dai membri del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, la prima volta dai fondatori.

19.2. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente della Fondazione.

19.3. Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e ha facoltà di rilasciare procure generali o speciali, nonché di nominare e revocare avvocati per rappresentare e difendere la Fondazione avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

19.4. Il Presidente:

- a) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche, ove necessario;
- b) cura le relazioni con le autorità, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e privati, nazionali, esteri o internazionali, nonché con gli enti che fanno parte del Sistema CEV;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) adotta gli atti urgenti e improrogabili, salva la necessità di ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 20 - Vicepresidente

20.1. Il Vicepresidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Direttivo, la prima volta dai fondatori.

20.2. Il Vicepresidente esercita i poteri del Presidente nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

20.3. La firma del Vicepresidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 21 - Segretario Tesoriere

21.1. Il Segretario Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, sulla base di specifiche competenze definite con apposito regolamento.

21.2. Il Segretario Tesoriere:

- a) sovrintende alle formalità relative al funzionamento del Consiglio Direttivo e cura la redazione dei relativi verbali;
- b) assicura la custodia dei libri e dei registri della Fondazione;
- c) garantisce l'esecuzione degli atti amministrativi e sovrintende alla tenuta della contabilità e degli inventari;
- d) stipula contratti con qualsiasi Istituto di Credito, privato o bancario, quali contratti di deposito e conto corrente, con firma congiunta a quella del Presidente della Fondazione.

Art. 22 - Il Gruppo Nucleo

22.1. Il Gruppo Nucleo vigila affinché l'identità dell'origine ideale e dei fini istituzionali del Sistema CEV vengano assicurati nel tempo. A tal fine il Gruppo Nucleo può sottoporre al Consiglio Direttivo iniziative e progetti ed eventuali proposte di modifica dello statuto della Fondazione.

22.2. Il Gruppo Nucleo è composto da:

- a) i membri del Consiglio Direttivo della Fondazione;
- b) i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione Comunità di Etica Vivente di Città della Pieve;
- c) i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione Società Italiana di Agni Yoga;
- d) il responsabile "Progetto India" dell'Associazione Società Italiana di Agni Yoga;
- e) i componenti della direzione esecutiva della Fondazione secondo quanto risulta dall'organigramma approvato dal Consiglio Direttivo;
- f) fino a un massimo di 12 (dodici) membri nominati dal Consiglio Direttivo della Fondazione.

22.3. I membri di cui alle precedenti lett. a) b), c), d) ed e) sono membri del Gruppo Nucleo in virtù della loro carica o della loro funzione e cessano alla perdita della carica o della funzione che ne legittima la partecipazione al Gruppo Nucleo.

22.4. I componenti di cui alla lett. f), durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono tutti insieme di triennio in triennio indipendentemente dalla data della loro nomina, salvo quanto previsto all'art. 22.7 scadono al termine dell'ultimo esercizio relativo alla loro carica e possono essere rieletti. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del loro mandato, il Consiglio Direttivo si riunisce per provvedere alla nomina dei Membri Nominati. Oltre che per la scadenza del termine, cessano per morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte del Consiglio Direttivo. Ai Membri Nominati si applicano le cause di decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile.

22.5. Nel caso di vacanza della carica di uno o più Membri Nominati per ragione diversa dalla scadenza del termine, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di provvedere alla nomina del sostituto.

22.6. Qualora, nel corso dell'ultimo esercizio relativo alla loro carica presso l'ente di appartenenza, scada il mandato dei membri del Consiglio Direttivo, i membri di cui alle lett. a) b), c), d), rimangono componenti del Gruppo Nucleo fino all'avvenuta nomina dei nuovi membri del Consiglio Direttivo della Fondazione.

22.7. Analogamente qualora, nel corso dell'ultimo esercizio relativo alla loro carica negli organi della Fondazione, scada il mandato dei membri del Consiglio Direttivo, i membri di cui alle lett. e) e g), rimangono componenti del Gruppo Nucleo fino all'avvenuta nomina del Consiglio Direttivo della Fondazione.

22.8 Il Gruppo Nucleo deve essere consultato dal Consiglio Direttivo per l'assunzione di decisioni di particolare importanza per il Sistema CEV. È in ogni caso richiesto di formulare pareri non vincolanti in merito a:

a) l'acquisto e la cessione di immobili o diritti reali, nonché, più in generale, qualunque operazione avente ad oggetto beni immobili o diritti reali, la costituzione o la partecipazione in società, consorzi, associazioni o fondazioni;

b) qualunque operazione avente ad oggetto i segni distintivi e i marchi della Fondazione.

22.9. Le previsioni degli artt. 18.2, 18.3, 18.5, 18.6 e 18.7 si applicano, in quanto compatibili, al Gruppo Nucleo. Il presidente del Gruppo Nucleo è denominato Focalizzatore. Il Focalizzatore è eletto dal Gruppo Nucleo tra i suoi componenti.

22.10. Il Gruppo Nucleo delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Focalizzatore.

Art. 23 - L'Organo di Controllo

23.1. L'Organo di Controllo della Fondazione è nominato dal Gruppo Nucleo, la prima volta dai fondatori, e può essere costituito in forma collegiale o monocratica in conformità alle previsioni di cui all'art. 2397, co. 2, c.c. e all'art. 2399 c.c.

23.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

23.3. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte della Fondazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS, e, qualora ne ricorrano le condizioni, attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del MLPS. In tal caso, il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

23.4. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo. A tal fine può chiedere al Consiglio Direttivo notizie, anche sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

23.5. Qualora ricorrano le condizioni previste dal CTS, la Fondazione provvede ad incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di Controllo qualora i componenti siano iscritti al registro dei revisori legali o, in caso contrario, un revisore legale o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 24 - Composizione, durata e funzionamento dell'Organo di Controllo

24.1. Qualora sia nominato in forma collegiale, l'Organo di Controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.

24.2. L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) esercizi e scade all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

24.3. La partecipazione alle riunioni dell'Organo di Controllo può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza, purché siano rispettate le condizioni di cui al precedente art. 18.2. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono documentate mediante un verbale che deve essere trascritto in apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 25 - Modifiche statutarie e scioglimento

25.1. Le delibere che comportano le modifiche dello statuto o la perdita volontaria della qualifica di Ente del Terzo settore sono assunte, su proposta del Gruppo Nucleo, dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

25.2. Le delibere che accertano lo scioglimento della Fondazione sono assunte, su proposta del Gruppo Nucleo, dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti.

25.3. Nel caso di delibera che accerta l'estinzione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori.

25.4. Nel caso di delibera che accerta l'estinzione della Fondazione o di perdita volontaria della qualifica di Ente del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio competente del RUNTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore identificati nella medesima delibera di estinzione.

Art. 26 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite a un arbitro unico nominato su accordo delle parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Perugia. L'arbitro procederà in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà in Perugia.

Art. 27 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme del CTS, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

F.ti: MARINA BERNARDI

MARCELLO SPINELLO

GABRIELLA FINI

URSULA RAAB

TREBALATE GIUSEPPE

FILIPPO ABBATE